

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO AIUTO VITA BARDOLINO - ODV -"



Il giorno 13/06/2019, alle ore 21.00, presso la Sede di Bardolino, in Corte San Nicolò n. 3, Comune di Bardolino (VR), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Centro Aiuto Vita di Bardolino - ODV -", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente constata la presenza, come da allegato foglio firme, in proprio di n. 14 associati e per delega di n. 7 associati, per un totale complessivo di n. 21 associati su un totale di n. 26 iscritti nel relativo libro.

Il Presidente constata che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra LIBERTO MARIA

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e da lettura del testo dello Statuto proposto.
APPROVAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE PER VARIAZIONI E ADEGUAMENTI ALLA NUOVA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE

Il Presidente apre la discussione fra gli associati presenti da cui emerge che è stato ribadito che l'associazione è fondata in collaborazione con il Centro Diocesano Aiuto Vita. È stato inserito il nuovo art. sui Volontari e di conseguenza servono due registri separati per i soci e per i Volontari. È stata prevista l'eventuale presenza dell'organo di controllo.

Il Presidente propone quindi di mettere a votazione il nuovo testo dello Statuto, che si allega al presente verbale.

Il Presidente accerta che sono favorevoli alle modifiche statutarie proposte n. ___ associati; contrari n. ___ associati; astenuti n. ___ associati.

Il Presidente dichiara dunque approvato ALL'UNANIMITÀ il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.10, dello stesso giorno.

Il Segretario Maria Liberto

Il Presidente Fiorella Speri

STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato
CENTRO AIUTO VITA di BARDOLINO – ODV -



APPROVATO
IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA

IL 13 GIUGNO 2019

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO - SEDE-

DURATA – AMBITO TERRITORIALE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "CENTRO AIUTO VITA BARDOLINO – ODV -", da qui in avanti nominata "Associazione".

L'Associazione è stata promossa in collaborazione con il CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA - C.D.A.V. di Verona, al quale si ispira come principi, riconoscendo allo stesso la funzione di guida rispetto le finalità e il coordinamento delle attività pur nel rispetto della autonomia giuridica ed amministrativa di entrambi gli organismi, secondo quanto previsto dallo statuto del C.D.A.V. diocesano.

L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e apolitica.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/08/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Regione Veneto, della Provincia di Verona, con particolare riferimento all'ambito territoriale del Comune di Bardolino a favore delle popolazioni residenti e non, e nelle parrocchie della Vicaria del lago orientale e dei comuni limitrofi.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di BARDOLINO in Corte San Nicolò n. 3 e potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

DIVIETO DI SCOPO DI LUCRO – PATRIMONIO - BENI - RISORSE

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 4 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione può ricorrere al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Regola autonomamente la propria struttura ed il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico.

Risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali:

- se previste, eventuali quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- rimborsi da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale;
- ogni altro tipo di entrate ammesso dal D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previste.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I beni dell'Associazione sono eventuali beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. Eventuali beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

Eventuali beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede stessa e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 3

I VOLONTARI

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni persona che presta attività di volontariato in modo personale, e gratuito sarà assicurata contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutti i volontari sono iscritti nell'apposito Registro dei volontari e regolarmente aggiornato dal Consiglio direttivo.

L'attività dei volontari potrà essere regolamentata da un apposito Regolamento, che verrà approvato dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

SCOPO – FINALITA' – ATTIVITA'

L'organizzazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.

L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi. Condivide le proprie finalità e scopi con quelli del Centro Diocesano Aiuto Vita di Verona.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

1. **Lettera A:** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. **Lettera I:** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. **Lettera U:** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
4. **Lettera W:** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- consulenza in collegamento con i consultori familiari, di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili;
- ricerca di strutture alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità;
- aiuto materiale per le necessità per i bambini fino ai tre anni di età, e quanto altro possa favorire l'accoglienza del nascituro e una vita dignitosa nella fase della prima infanzia. Aiuto domestico nei casi di necessità;
- informazione alla madre che decida di non riconoscere il figlio, o di non potersene prendere cura, sul diritto alla segretezza della sua maternità e all'anonimato al momento del parto, informandola sulla possibilità alternativa dell'adozione e dell'affido;
- azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire;
- contatti con enti di assistenza pubblica e privata;
- sostegno anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio;
- sensibilizzazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione;

Inoltre:

1. attivare iniziative di carattere culturale volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
2. diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
3. sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
4. operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della vita, qualunque pratica lesiva della vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita.

Le attività esemplificate non sono esaustive e l'Associazione potrà porre in essere altre attività sempre in coerenza con finalità statutarie indicate.

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- della collaborazione degli Enti del Terzo Settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare **attività diverse da quelle di interesse generale**, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

L'Associazione può aderire a coordinamenti o federazioni che perseguono finalità analoghe o per il raggiungimento di specifici obiettivi condivisi.

ARTICOLO 5

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare richiesta al Consiglio direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. L'eventuale quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a versare l'eventuale quota associativa annuale nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;

- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea trascorsi due mesi dall'iscrizione nel Registro associati, purché in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci, esaminare i libri associativi secondo le regole stabilite all'art. 15;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

ARTICOLO 7

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della eventuale quota associativa;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio direttivo, fermo restando l'obbligo di pagare l'eventuale quota per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della eventuale quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale, comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione sarà comunicata per iscritto all'interessato. Sarà poi ratificata dalla prima assemblea dei soci utile. Il socio escluso potrà, nel termine di 30 giorni, ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile. E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati, né ad alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8

ORGANI ASSOCIATIVI

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente
- l'Organo di controllo, nominato nei casi previsti dalla legge

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica da inviare a tutti i soci contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con l'eventuale versamento della quota associativa ed iscritti nel libro dei soci da almeno due mesi, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un socio il quale non può essere portatore di più di due deleghe. I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le persone.

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- 
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
 - delibera in via definitiva sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
 - fissa l'importo della eventuale quota associativa annuale;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti (compreso il Presidente), eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

I componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni quattro mesi e tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega.

Delle riunioni è fatta verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura e aggiorna la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sulle Convenzioni stipulate dal Presidente (quale suo Legale Rappresentante) tra l'Associazione ed altri enti e soggetti, ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO – TESORIERE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli Organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 12

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13

BILANCIO DI ESERCIZIO ECONOMICO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14

BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15

LIBRI ASSOCIATIVI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere esaminati in consultazione entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 16

ASSICURAZIONI

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ARTICOLO 17

SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – DEVOLUZIONE PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.



ARTICOLO 18

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni al Codice Civile.

ART. 19

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

La Presidente

Fiorella Spezi

Reg.

Trs.

Cat.

T. S.

Registrato al N. 25610, 2019

al N.

Mod.

Il Responsabile

Il Firmatario del Direttore Provinciale, Ego Samir



Stampa di data e ora: 20/01/2019 10:00

